



## IL TRIBUNALE DI BIELLA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| - Dott. Franco Tetto        | Presidente f.f. |
| - Dott.ssa Ilaria Benincasa | Giudice         |
| - Dott. Roberto Angelini    | Giudice rel.    |

-nel procedimento avente ad oggetto la **domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo** depositata - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, comma 6, L.F. (come modificato dalla L. 134/12) - in data 19.10.2012 da **Tintoria Sandigliano & Leone s.r.l.**, con sede legale a Sandigliano (BI) in Via Gramsci n. 131, in persona dell'A.D., Sig. Carlo Aglietta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Rossotto del Foro di Torino e Filippo Canepa del Foro di Busto Arsizio (VA) ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale a Sandigliano (BI) in Via Gramsci n. 131;

- esaminati gli atti e la documentazione allegata al ricorso,
- ritenuta la propria competenza territoriale,
- riscontrata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda nei termini formulati dalla società debitrice, avendo in particolare la stessa allegato la situazione patrimoniale aggiornata al 30.6.2012, alla cui stregua risulta il possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F.;
- esclusa la sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L.F.;
- ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di concessione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, termine che appare ragionevole, allo stato, individuare (in assenza di procedimenti *ex art. 15 L.F. pendenti*) in giorni 90;
- ritenuta invece inammissibile, in quanto genericamente motivata, la richiesta di scioglimento dai contratti in corso di esecuzione formulata ai sensi dell'art. 169-*bis* L.F.;
- dato atto dell'avvenuta comunicazione al Pubblico Ministero.

**p.q.m.**

- assegna alla ricorrente il termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione;
- ordina alla ricorrente di depositare in cancelleria, con cadenza mensile, una relazione informativa avente ad oggetto l'eventuale compimento di atti gestionali di ordinaria amministrazione;
- dichiara inammissibile la richiesta di scioglimento dai contratti in corso di esecuzione formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 169-*bis* L.F.




Manda alla Cancelleria di dare immediata comunicazione del presente decreto alla società debitrice e al Pubblico Ministero.

Così deciso in Biella nella camera di consiglio del 13.11.2012.

**Il Presidente f.f.**

*Dott. Franco Tetto*



IL CASO.it

